

Ordinanza concernente l'adeguamento di ordinanze alla legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri

del 24 ottobre 2007

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

Le seguenti ordinanze sono modificate come segue:

1. Ordinanza del 19 ottobre 1977¹ sull'accoglimento di minori a scopo di affiliazione e di adozione

Ingresso

visto l'articolo 316 capoverso 2 del Codice civile (CC)²;
visto l'articolo 26 della legge federale del 22 giugno 2001³ relativa alla Convenzione dell'Aia sull'adozione e a provvedimenti per la protezione del minore nelle adozioni internazionali (LF-CAA);
visto l'articolo 30 capoverso 1 lettera c della legge federale del 16 dicembre 2005⁴ sugli stranieri,

2. Ordinanza del 1° ottobre 1984⁵ sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero

Art. 2 cpv. 3

³ Sono considerate persone che non hanno il diritto di stabilirsi in Svizzera (art. 5 cpv. 1 lett. abis LAFE) gli stranieri senza un permesso di domicilio valido (art. 34 della legge federale del 16 dic. 2005⁶ sugli stranieri; LStr).

- 1 RS 211.222.338
- 2 RS 210
- 3 RS 211.221.31
- 4 RS 142.20; RU 2007 5437
- 5 RS 211.412.411
- 6 RS 142.20; RU 2007 5437

Art. 5 cpv. 2

² La legittimità del domicilio presuppone inoltre la validità del permesso di dimora (art. 33 LStr⁷), oppure un'autorizzazione corrispondente.

3. Ordinanza del 21 novembre 2001⁸ sul trattamento dei dati segnaletici

Ingresso

visto l'articolo 351^{septies} capoverso 3 del Codice penale⁹;

visto l'articolo 102 della legge federale del 16 dicembre 2005¹⁰ sugli stranieri,

4. Ordinanza del 27 giugno 1995¹¹ sull'assicurazione malattie

Art. 1 cpv. 2 lett. a–c

² Sono inoltre tenuti ad assicurarsi:

- a. gli stranieri con permesso di soggiorno di breve durata o di dimora ai sensi degli articoli 32 e 33 della legge federale del 16 dicembre 2005¹² sugli stranieri (LStr), valevole almeno tre mesi;
- b. gli stranieri esercitanti un'attività lucrativa dipendente con permesso di soggiorno di breve durata valevole meno di tre mesi, se non beneficiano di una copertura assicurativa equivalente per le cure in Svizzera;
- c. le persone che hanno presentato una domanda d'asilo in Svizzera conformemente all'articolo 18 della legge del 26 giugno 1998¹³ sull'asilo (LAsi), le persone cui è stata concessa la protezione provvisoria secondo l'articolo 66 LAsi nonché le persone, per le quali è stata decisa l'ammissione provvisoria conformemente all'articolo 83 LStr;

Art. 7 cpv. 2

² Gli stranieri con permesso di soggiorno di breve durata ai sensi dell'articolo 1 capoverso 2 lettera b devono essere assicurati a partire dalla loro entrata in Svizzera.

⁷ RS 142.20; RU 2007 5437

⁸ RS 361.3

⁹ RS 311.0

¹⁰ RS 142.20; RU 2007 5437

¹¹ RS 832.102

¹² RS 142.20; RU 2007 5437

¹³ RS 142.31

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2008.

24 ottobre 2007

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

